Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2024/0035(COD)

15.11.2024

EMENDAMENTI
52 - 376

Progetto di relazione
Jeroen Lenaers
(PE761.022v01-00)

Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD))

Emendamento 52
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, András László, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compreso il materiale pedopornografico , costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[2].	(2) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compreso il materiale pedopornografico***, sono atti barbari che causano enormi sofferenze alle vittime e che sconvolgono e indignano la società prendendo di mira i suoi membri più innocenti e vulnerabili***, ***che rappresentano il suo futuro. Dal punto di vista giuridico, tali atti*** costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[2].
[2] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.	[2] GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

Or. fr

Motivazione

È importante concentrarsi in primo luogo sulla realtà delle vittime di reato, piuttosto che su una personalità giuridica che, per sua stessa natura, non può soffrire come se fosse la vera vittima.

Emendamento 53
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il materiale pedopornografico e	(4) Il materiale pedopornografico

altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.	***generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico*** e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale a danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso delle nuove tecnologie e di internet.

Or. ro

Emendamento 54
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'interesse superiore del minore è considerato preminente nell'adottare misure volte a proteggere i minori dall'esposizione a contenuti pornografici.

Or. en

Emendamento 55
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione	(7) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione

delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno , e che tenga conto anche degli sviluppi e delle tendenze recenti e futuri, che comportano un uso crescente delle tecnologie online. A tale scopo occorre aggiornare l'attuale quadro giuridico affinché esso rimanga efficace. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.	delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno , e che tenga conto anche degli sviluppi e delle tendenze recenti e futuri, che comportano un uso crescente delle tecnologie online. A tale scopo occorre aggiornare l'attuale quadro giuridico affinché esso rimanga ***globale ed*** efficace. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***, alla strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori. alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo*** e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
	Or. en

Emendamento 56
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno , e che tenga conto anche degli sviluppi e delle tendenze recenti e futuri, che comportano un uso crescente delle tecnologie online. A tale scopo occorre aggiornare l'attuale quadro giuridico affinché esso rimanga efficace . Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere	(7) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico ***generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico*** richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno, e che tenga conto anche degli sviluppi e delle tendenze recenti e futuri, che comportano un uso crescente delle tecnologie online. A tale scopo occorre aggiornare l'attuale quadro giuridico affinché esso rimanga efficace. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

considerato preminente.	del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Or. ro

Emendamento 57
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il rischio che i minori possano essere esposti a contenuti pornografici, come l'adescamento online e per scopi sessuali o l'abuso e lo sfruttamento online di minori, e l'impatto negativo di tale esposizione sullo sviluppo fisico, psicologico ed emotivo dei minori hanno già indotto alcuni Stati membri a modificare il diritto penale nazionale per definire esplicitamente come reato la diffusione di contenuti pornografici tra i minori. La mancanza di armonizzazione in materia rende diseguale il livello di protezione nell'UE e crea difficoltà di applicazione della legge. È importante che i minori siano protetti allo stesso modo in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 58
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La presente direttiva dovrebbe

affrontare la necessità di combattere gli episodi non denunciati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, che rappresentano la maggior parte dei casi. Come primo passo, è necessario riconoscere il fatto che la violenza contro i minori avviene spesso in contesti intimi e familiari, il che rende difficile individuare e denunciare i casi, ed è ulteriormente aggravata dalla diffusione di tali reati attraverso le nuove tecnologie. Ciò pone in evidenza la necessità di una legislazione che garantisca protezione, sostegno e un risarcimento esaustivo alle vittime e alle persone sopravvissute ad abusi, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale. Per garantire i diritti dei minori è essenziale disporre di un quadro istituzionale adeguato. A tale riguardo, è necessario che la direttiva definisca un quadro giuridico per l'istituzione di meccanismi armonizzati nelle fasi di prevenzione, identificazione, protezione, denuncia e riparazione, al fine di garantire una risposta globale ed efficace a tali reati.

Or. en

Emendamento 59
Paolo Inselvini

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano	(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano

utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali , nonché i cosiddetti "manuali per pedofili" .	utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali , nonché i cosiddetti "manuali per pedofili" . ***Particolare attenzione andrebbe data ai bambini con disabilità intellettive, che affrontano una maggiore vulnerabilità allo sfruttamento e all'abuso sessuale, nonché all'esposizione a contenuti espliciti. Gli Stati membri dovrebbero istituire protezioni mirate e servizi di supporto per i bambini con disabilità intellettive, riconoscendo i loro fattori di rischio specifici e la necessità di un'assistenza specializzata.***
	Or. it

Emendamento 60
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti ***o*** immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi	(10) Il materiale pedopornografico***, tra cui quello generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti***,*** immagini dei loro organi sessuali ***o delle loro parti intime***, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico***, tra cui quello generato***

prevalentemente sessuali , nonché i cosiddetti "manuali per pedofili" .	***dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti "manuali per pedofili".

Or. ro

Emendamento 61
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali , nonché i cosiddetti "manuali per pedofili" .	(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i ***manuali di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori (i*** cosiddetti "manuali per pedofili"***)***.

Or. en

Emendamento 62
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali , nonché i cosiddetti "manuali per pedofili" .	(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali ***o delle loro parti intime***, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali, nonché i cosiddetti "manuali per pedofili".

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli altri emendamenti.

Emendamento 63
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi	(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi

prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali ***, nonché i cosiddetti "manuali per pedofili"*** .	prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che i manuali che forniscono istruzioni su come commettere abusi sessuali su minori ("manuali per pedofili") fossero contemplati in una disposizione separata anziché essere inclusi nella definizione di abuso sessuale su minori. Ciò tiene conto delle differenze intrinseche dei materiali illeciti ed evita conseguenze impreviste per altri atti giuridici che si basano sulla definizione di materiale pedopornografico contenuta nella direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori. I manuali stessi non costituiscono materiale pedopornografico e non dovrebbero essere trattati come tali, benché la loro realizzazione o distribuzione costituisca reato. È inoltre importante chiarire che la configurazione come reato della fornitura di "consigli su come individuare, adescare e commettere abusi sui minori e su come evitare di essere identificati e perseguiti" non dovrebbe riguardare la fornitura di consigli generici sulla riservatezza, sull'anonimato online e su come eludere la sorveglianza, in quanto aspetti fondamentali per la protezione dei diritti umani fondamentali dei singoli cittadini.

Emendamento 64
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano	(10) Il materiale pedopornografico comprende spesso la registrazione di abusi sessuali compiuti sui minori da parte di adulti. Esso può anche comprendere immagini di minori coinvolti in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali, indipendentemente dal fatto che siano

utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali ***, nonché i cosiddetti "manuali per pedofili"*** .	utilizzate con la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di materiale pedopornografico comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che i manuali che forniscono istruzioni su come commettere abusi sessuali su minori ("manuali per pedofili") fossero contemplati in una disposizione separata anziché essere inclusi nella definizione di "abuso sessuale su minori". Ciò tiene conto delle differenze intrinseche del materiale illecito ed evita conseguenze impreviste per altri atti giuridici che si basano sulla definizione di materiale pedopornografico di cui alla direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori (ad esempio l'ordine di rilevazione contemplato dalla proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori).

Emendamento 65
Paolo Inselvini

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti***. Le ricerche hanno inoltre dimostrato le gravi conseguenze mediche, in particolare neurologiche, derivanti dalla dipendenza da immagini sensibili e materiale pornografico, motivo per cui gli Stati membri dovrebbero prendere atto di***

video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

tali evidenze. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. ***Data la pericolosità di questi contenuti, l'Unione Europea e gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per impedire l'esposizione dei minori a materiale sensibile.*** L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. it

Emendamento 66
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso

abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.	abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. ***È quindi opportuno utilizzare l'aggettivo "realistico" per designare immagini che, in ragione della loro sofisticatezza o della loro somiglianza con persone reali, confondono il confine tra situazioni reali e fittizie.*** L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. fr

Emendamento 67
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a

prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, ***generate dall'intelligenza artificiale o create con qualsiasi altro mezzo informatico,*** è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. ro

Emendamento 68
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di

abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei ***cosiddetti*** video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei video e ***delle*** immagini ***generati dall'intelligenza artificiale e dei cosiddetti*** "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. en

Emendamento 69
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto

realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei ***cosiddetti*** video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei video e ***delle*** immagini ***generati dall'intelligenza artificiale e dei cosiddetti*** "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. en

Emendamento 70
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si	(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si

prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei ***cosiddetti*** video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.	prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei video e ***delle*** immagini ***generati dall'intelligenza artificiale e dei cosiddetti*** "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. en

Emendamento 71
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di	*(Non concerne la versione italiana)*

intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

Or. pt

Emendamento 72
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la ***definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti "manuali per pedofili". Tali*** manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la ***direttiva comprenda i manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori. I*** manuali ***di istruzioni sugli abusi sessuali su minori*** forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. ***Tali manuali di istruzioni indicano in modo esplicito e specifico come commettere abusi sessuali su minori senza essere scoperti. Pertanto, possono essere chiaramente distinti dai consigli generici in materia di tutela della vita privata, anonimato online ed elusione della sorveglianza, che la presente direttiva non dovrebbe considerare reato.*** Riducendo gli

mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	ostacoli e procurando il necessario know-how, ***i manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori*** contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che i manuali che forniscono istruzioni su come commettere abusi sessuali su minori ("manuali per pedofili") fossero contemplati in una disposizione separata anziché essere inclusi nella definizione di abuso sessuale su minori. Ciò tiene conto delle differenze intrinseche dei materiali illeciti ed evita conseguenze impreviste per altri atti giuridici che si basano sulla definizione di materiale pedopornografico contenuta nella direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori. I manuali stessi non costituiscono materiale pedopornografico e non dovrebbero essere trattati come tali, benché la loro realizzazione o distribuzione costituisca reato. È inoltre importante chiarire che la configurazione come reato della fornitura di "consigli su come individuare, adescare e commettere abusi sui minori e su come evitare di essere identificati e perseguiti" non dovrebbe riguardare la fornitura di consigli generici sulla riservatezza, sull'anonimato online e su come eludere la sorveglianza, in quanto aspetti fondamentali per la protezione dei diritti umani fondamentali dei singoli cittadini.

Emendamento 73
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la ***definizione di materiale pedopornografico comprenda*** i cosiddetti "manuali per pedofili". Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti.	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la ***presente direttiva comprenda anche i manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori,*** i cosiddetti "manuali per pedofili". Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere

Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	identificati e perseguiti***. Tali manuali di istruzioni indicano in modo esplicito e specifico come commettere abusi sessuali su minori senza essere scoperti. Pertanto, possono essere chiaramente distinti dai consigli generici in materia di tutela della vita privata, anonimato online ed elusione della sorveglianza, che non dovrebbero essere considerati reato***. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che i consigli generici in materia di tutela della vita privata, anonimato online ed elusione della sorveglianza dovrebbero continuare a essere considerati perfettamente legittimi e legali, in linea con la Carta.

Emendamento 74
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i ***cosiddetti*** "manuali ***per pedofili***". Tali manuali forniscono consigli su come ***trovare e adescare*** minori ***e*** abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i "manuali ***di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori***". Tali manuali ***di istruzioni, noti anche come "manuali per pedofili",*** forniscono consigli su come ***commettere violenza sessuale nei confronti dei*** minori***, principalmente su come abusarne***

incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	***sessualmente, su come trovarli e adescarli e su come*** abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Or. en

Emendamento 75
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti "manuali ***per pedofili***". ***Tali*** manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti "manuali ***di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori***". ***I*** manuali ***di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori*** forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Or. en

Emendamento 76
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i ***cosiddetti*** "manuali ***per pedofili***". ***Tali*** manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i "manuali ***di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori***". ***I "***manuali ***di istruzioni su come abusare sessualmente dei minori"*** forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Or. en

Emendamento 77
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, è opportuno che

la definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti "manuali per pedofili". Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.	la definizione di materiale pedopornografico comprenda i cosiddetti "manuali per pedofili". Tali manuali forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione ***legislativa*** rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Or. en

Emendamento 78
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, ***dovrebbe costituire reato*** l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.	(13) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore ***dovrebbe essere considerato come una circostanza aggravante del reato e della colpevolezza dell'autore del reato***.

Or. pt

Emendamento 79
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, András László, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, ***dovrebbe costituire reato*** l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore.	(13) La disabilità di per sé non costituisce automaticamente un'impossibilità ad acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere attività sessuali con un minore ***dovrebbe costituire circostanza aggravante del reato così configurato***.

Or. fr

Motivazione

Non si tratta di un reato autonomo, bensì di un reato già considerato commesso in una situazione particolare.

Emendamento 80
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.	(14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione. ***La presente direttiva deve garantire che i reati commessi con l'ausilio della tecnologia siano soggetti alle stesse pene previste per gli altri reati, in quanto la gravità e il trauma che ne derivano sono equivalenti.***

Or. en

Emendamento 81
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione.	(14) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati differenti e al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità, la presente direttiva richiede una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto normalmente previsto negli strumenti giuridici dell'Unione. ***La direttiva deve tuttavia garantire che i reati commessi con l'ausilio della tecnologia siano soggetti alle stesse pene previste per gli altri reati, in quanto la gravità e il trauma che ne derivano sono equivalenti.***

Or. en

Emendamento 82
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di conseguire una maggiore protezione dei minori online e rafforzare le misure preventive, che rappresentano il fulcro della presente direttiva, l'esposizione dei minori a

contenuti pornografici dovrebbe essere considerata reato. Gli Stati membri dovrebbero definire come reato non solo l'esposizione intenzionale di un minore a contenuti pornografici da parte di un adulto al fine di abusare del minore, ma anche le situazioni in cui un minore è esposto a contenuti pornografici come conseguenza del fatto che un fornitore di Internet o una piattaforma online, in particolare una piattaforma utilizzata principalmente per la diffusione di contenuti pornografici al pubblico, non ha messo in atto le misure necessarie per impedire ai minori di accedere a contenuti pornografici online. Nel decidere se un fornitore di Internet o una piattaforma online è responsabile della diffusione consapevole di contenuti pornografici online in modo tale da renderne probabile l'accesso da parte di un minore, l'intenzionalità del reato potrebbe essere dedotta dall'assenza di misure solide ed efficaci di verifica dell'età o dal mancato rispetto, da parte del fornitore di Internet o della piattaforma online, degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065[1 bis], in particolare l'articolo 28, e alla direttiva 2010/13/UE[1 ter], in particolare gli articoli 6 bis e 28 ter.

*[1 bis] **Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).***

*[1 ter] **Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).***

Or. en

Emendamento 83
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Ai fini della presente direttiva, l'espressione "diffusione consapevole di contenuti pornografici online in modo tale da renderne probabile l'accesso da parte di un minore" dovrebbe essere intesa come l'assenza di misure che impediscano ai minori di accedere a contenuti pornografici, quali solidi ed efficaci strumenti di verifica dell'età che siano sicuri e rispettosi della riservatezza dei dati degli utenti. La semplice dichiarazione dell'età da parte di una persona non costituisce uno strumento solido ed efficace di verifica dell'età. Dovrebbe rientrare nella discrezionalità degli Stati membri stabilire i requisiti tecnici minimi che devono essere soddisfatti dai sistemi di verifica dell'età delle piattaforme online utilizzate principalmente per la diffusione al pubblico di contenuti pornografici. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i pertinenti organismi di contrasto verifichino sistematicamente la presenza di strumenti di verifica dell'età.

Or. en

Emendamento 84
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Al fine di rispettare la libertà degli Stati membri in materia penale, la presente direttiva non dovrebbe stabilire direttamente il livello delle sanzioni applicabili a ciascun reato, bensì dovrebbe limitarsi a stabilire le soglie minime per tali sanzioni. Gli Stati membri possono quindi decidere di fissare limiti massimi identici o superiori e soglie minime inferiori, identiche o superiori per le sanzioni.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento della nozione di "pena detentiva massima di almeno X anni", che risulterebbe poco chiara per i cittadini.

Emendamento 85
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe ***applicarsi almeno*** alle forme più gravi di tali reati.	(16) La pena detentiva massima prevista dalla presente direttiva per i reati a cui essa fa riferimento dovrebbe ***essere applicata*** alle forme più gravi di tali reati. ***Gli Stati membri mantengono la facoltà di aumentare la durata della pena in base alla gravità e alle circostanze specifiche del reato, conformemente ai principi giudiziari nazionali.***

Or. en

Emendamento 86
Francisco Assis

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) In particolare nei casi in cui i reati previsti nella presente direttiva siano commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare l'opportunità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla pena detentiva.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 87
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel contesto del materiale pedopornografico , l'espressione " allorché non giustificate " consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità ***di*** alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi , o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di	(20) Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità ***di*** alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico ***scaricato dalle organizzazioni o*** presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli

relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico . Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze.

abusi sessuali sui minori ***allo scopo di esaminarlo e analizzarlo o di facilitarne la rimozione da Internet,*** e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico. Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze.

Or. en

Emendamento 88
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel contesto del materiale pedopornografico , l'espressione " allorché non giustificate " consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità ***di*** alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche***;*** consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi , o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti	(20) Nel contesto del materiale pedopornografico, l'espressione "allorché non giustificate" consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità ***di*** alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche***.*** ***Inoltre l'espressione "senza diritto" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze.*** Consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi, o attività svolte da organizzazioni***, come le linee telefoniche dirette,*** che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle

online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico ***. Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze***.	autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 89
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Nel contesto del materiale pedopornografico , l'espressione " allorché non giustificate " consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione alla punibilità di alcune condotte che potrebbero configurarsi come relative a materiale pedopornografico, ma aventi, ad esempio, finalità mediche o scientifiche; consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi , o attività svolte da organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, se tali organizzazioni sono state autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabilite. Tali attività comprendono, in particolare, la raccolta e l'analisi di presunto materiale pedopornografico presentato loro da utenti	*(Non concerne la versione italiana)*

online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e la stesura di relazioni in proposito, compresa l'individuazione del luogo in cui è ospitato il materiale oggetto delle relazioni, nonché ricerche volte a rilevare la diffusione di materiale pedopornografico . Inoltre l'espressione "allorché non giustificate" non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze.

Or. fr

Motivazione

Emendamento 90
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero

	poter autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

Or. en

Emendamento 91
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata responsabile, una persona dovrebbe avere sia l'intenzione di entrare in una collocazione online in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a collocazioni online contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.	(21) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere considerata ***penalmente*** responsabile, una persona dovrebbe avere sia l'intenzione di entrare in una collocazione online in cui è disponibile materiale pedopornografico, sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non dovrebbero essere punibili le persone che accedono inavvertitamente a collocazioni online contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può dedursi in particolare dal fatto che gli accessi siano ricorrenti o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.

Or. en

Emendamento 92
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie

dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri ***sono incoraggiati a*** configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. ***Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti .***	dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri ***dovrebbero*** configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale.

Or. en

Emendamento 93
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali ***l'estorsione*** sessuale ***o "sextortion***" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali ***l'"estorsione*** sessuale" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale

pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri ***sono incoraggiati a*** configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. ***Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti .***

pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore ***per scopi sessuali*** al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri ***dovrebbero*** configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale.

Or. en

Emendamento 94
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un

anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori

anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore ***in modo tale da avere un effetto fisico su di esso,*** sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non

di tali reati siano perseguiti .	in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.

Or. fr

Motivazione

Per distinguere il reato dal semplice tentativo è opportuno basarsi sul criterio dell'effetto fisico sul minore, che può consistere in un incontro con l'autore del reato ma anche, per evitare che tale incontro si verifichi, in un cambiamento dell'ambiente fisico del minore tale da indurlo a recarsi in un luogo, a trovarsi in presenza dell'autore del reato senza che vi sia necessariamente un contatto, a portarlo a sottrarsi alla sorveglianza dei suoi tutori o persino a disporre di accessori nel luogo previsto per l'incontro.

Emendamento 95
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali ***l'estorsione*** sessuale ***o "sextortion***" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali ***l'"estorsione*** sessuale" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età

del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti .	del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di ″estorsione sessuale″ con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.
	Or. en

Emendamento 96
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità

e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano ***perseguiti*** .

e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano ***considerati penalmente***

responsabili.

Or. pt

Emendamento 97
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo***, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale***. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.	(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.

Or. en

Motivazione

Tale aspettativa è infondata. Sembrerebbe invece che i modelli linguistici di grandi dimensioni abbiano raggiunto un livello stabile oltre il quale non possono evolversi in misura significativamente maggiore solo con un incremento della loro capacità computazionale o dei dati a loro disposizione.

Emendamento 98
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.	(23) Alla luce della recente evoluzione tecnologica e in particolare dello sviluppo ***dell'intelligenza artificiale e*** di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale, la definizione dell'adescamento del minore come reato dovrebbe prendere in considerazione non soltanto conversazioni vocali, testuali o per e-mail, ma anche contatti o scambi nei suddetti ambienti, nonché l'adescamento di minori su larga scala mediante chatbot addestrate a questo scopo, data la probabilità che questo fenomeno si espanda in seguito alla prevedibile evoluzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l'espressione "a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione" dovrebbe essere interpretata in un senso abbastanza ampio da comprendere tutti i suddetti sviluppi tecnologici.

Or. ro

Emendamento 99
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Alcuni servizi della società dell'informazione sono gestiti intenzionalmente allo scopo principale di agevolare i reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori. Ciò dovrebbe essere stabilito in base al contesto in cui viene offerto il servizio e alla motivazione per cui quest'ultimo è offerto, ad esempio se l'operatore del servizio dichiara in modo esplicito che lo scopo del servizio è

facilitare l'abuso o lo sfruttamento sessuale dei minori o che il servizio è specificamente creato a tal fine. L'operatore di tali servizi non può avvalersi delle esenzioni dalla responsabilità previste dal regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali). Il solo fatto che un servizio offra trasmissioni cifrate o qualsiasi altro sistema che renda impossibile l'identificazione dell'utente non dovrebbe di per sé essere considerato come un'agevolazione di attività illegali.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non contiene un considerando relativo all'articolo 8. Nella relazione della proposta vi è un riferimento poco chiaro al "ruolo svolto dal dark web" che crea incertezza giuridica circa l'ambito di applicazione dell'articolo 8. La formulazione di cui sopra è una versione riadattata del considerando 20 del regolamento sui servizi digitali, che chiarisce che i servizi della società dell'informazione gestiti allo scopo principale di agevolare attività illegali non dovrebbero beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità previste da tale regolamento.

Emendamento 100
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Alcuni servizi della società dell'informazione sono gestiti intenzionalmente allo scopo principale di agevolare i reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori. Ciò dovrebbe essere stabilito in base al contesto in cui viene offerto il servizio e alla motivazione per cui quest'ultimo è offerto, ad esempio se l'operatore lo pubblicizza come un servizio per facilitare l'abuso o lo sfruttamento sessuale dei minori o come servizio specificamente creato a tal fine. L'operatore di tali servizi non può

avvalersi delle esenzioni dalla responsabilità previste dal regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali). Il solo fatto di offrire trasmissioni cifrate o di rendere impossibile l'identificazione dell'utente non dovrebbe di per sé essere considerato come un'agevolazione di attività illegali.

Or. en

Motivazione

Per evitare incertezza giuridica, l'articolo 8 dovrebbe essere accompagnato da un considerando che chiarisca cosa si intende per "servizio online a fini di abuso o sfruttamento sessuale dei minori".

Emendamento 101
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ***Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli*** atti sessuali consensuali ***cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli*** atti sessuali	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ***Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e il comitato di Lanzarote hanno affermato, insieme ad altri, che gli atti consensuali tra coetanei vicini per età, maturità e sviluppo finalizzati ad*** atti sessuali consensuali ***e senza sfruttamento non dovrebbero essere criminalizzati, a condizione che non vi sia alcun elemento***

consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).

di coercizione, abuso di fiducia o dipendenza tra loro. Di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri considerino i minori non punibili per atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ***Ciò significa che solo gli atti consensuali tra coetanei vicini per età, maturità e sviluppo dovrebbero essere considerati non punibili. Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere interpretate come limitazioni di alcun tipo alla configurazione come reato dell'abuso sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto e superato l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a subire un abuso sessuale.***

Or. en

Emendamento 102
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e

adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. ***In particolare, è opportuno che*** gli Stati membri ***possano*** escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).	adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. ***Tuttavia, conformemente alle raccomandazioni del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del comitato di Lanzarote,*** gli Stati membri ***dovrebbero*** escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ***Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere interpretate come limitazioni di alcun tipo alla configurazione come reato dell'abuso sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto e superato l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a subire un abuso sessuale e, dunque, violenza sessuale.***

Or. en

Emendamento 103
Georgiana Teodorescu, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende	(24) La presente direttiva non intende

disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).

disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. ***È necessario che lo sfruttamento sessuale dei minori, anche attraverso la prostituzione e la pornografia e indipendentemente dalla loro età, sia considerato reato.*** Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).

Or. ro

Emendamento 104
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende	(24) La presente direttiva non intende

disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).	disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ***A tal fine è opportuno limitare a tre anni la differenza di età tra i coetanei che hanno superato l'età del consenso sessuale.***

Or. fr

Emendamento 105
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri

in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).	in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni ***sociali,*** culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri possano escludere la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).

Or. en

Emendamento 106
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo

sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri ***possano escludere*** la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).	sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. In particolare, è opportuno che gli Stati membri ***escludano*** la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).

Or. en

Emendamento 107
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.	(26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe***, medicinali*** e alcool ***o qualsiasi sostanza capace di alterare il libero arbitrio***.

Or. fr

Emendamento 108
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano ***tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo***.	(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A ***causa delle vulnerabilità specifiche e dei limiti di sviluppo dei minori, questi ultimi potrebbero non comprendere appieno di aver subito un abuso, soprattutto se l'abuso è stato commesso da un adulto in cui ripongono fiducia. È possibile che le persone sopravvissute a un abuso debbano raggiungere l'età adulta prima di sviluppare la maturità emotiva necessaria per riconoscere l'abuso per quello che è stato e comprenderne gli effetti a lungo termine. Il trauma può indurre le vittime a reprimere o bloccare per anni i ricordi come meccanismo di protezione. A*** differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano ***aboliti. Le norme***

minime previste dalla direttiva dovrebbero pertanto essere interpretate come un primo passo verso l'abolizione.

Or. en

Emendamento 109
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo.	(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. ***Inoltre, la maggior parte dei casi di abuso sessuale su minori è commessa da familiari o persone all'interno della cerchia ristretta del minore, il che ha conseguenze per la durata prolungata dell'abuso, la stigmatizzazione di cui sopra e la facilità con cui gli autori del reato possono accedere al minore.*** A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il

reato anche dopo un lungo lasso di tempo.

Or. en

Emendamento 110
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo.	(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo***, senza pregiudicare la facoltà degli Stati membri di stabilire un termine di prescrizione anche superiore a questo periodo***.

Or. fr

Emendamento 111
András László

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che ***i termini*** di prescrizione ***siano tali da permettere alle vittime di denunciare*** il reato ***anche dopo un lungo lasso di tempo***.	(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che ***il termine*** di prescrizione ***per*** il reato ***commesso non scada***.

Or. hu

Motivazione

Non si è mai sufficientemente rigorosi quando si tratta di proteggere i minori, pertanto qualsiasi reato sessuale commesso nei confronti di minori va punito con la pena più severa.

Emendamento 112
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. pt

Emendamento 113
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Almeno due terzi delle vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono ragazze. I reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori commessi contro le ragazze sono forme di violenza contro le donne ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le cui disposizioni sono applicabili. Di conseguenza, nell'attuazione della presente direttiva occorre adottare un approccio sensibile alla dimensione di genere.

Or. en

Motivazione

Fonte: Centro nazionale per i minori scomparsi e sfruttati, https://search.app/cn3ep8LfJG2JKCvw9.

Emendamento 114
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior	(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior

parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.	parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine***. È tuttavia essenziale garantire che le autorità incaricate di indagare su tali reati e perseguirli non intraprendano, in tale contesto, azioni configurate a loro volta come reato, quali l'istigazione, il concorso o la comunicazione di istruzioni che spieghino come entrare in contatto con minori o ancora atteggiamenti capaci di alterare gli aspetti materiali e intenzionali del reato in modo tale da rischiare di compromettere l'esito dell'azione penale***. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.

Or. fr

Motivazione

Le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") sono strumenti che, attraverso il coinvolgimento della polizia e delle forze dell'ordine nelle fasi precedenti la commissione di un reato o il tentativo di commettere un reato, possono pregiudicare l'immagine di tali autorità. Tali situazioni, essendo soggette a numerose incognite, rischiano di tradursi in conseguenze penali per gli agenti coinvolti o di diluire la responsabilità penale degli autori dei reati. È pertanto importante stabilire limiti chiari all'uso di tali strumenti.

Emendamento 115
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura ***e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico***. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.	(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine***. Le indagini transfrontaliere devono rispettare il principio di territorialità ed essere condotte conformemente al diritto nazionale degli Stati membri in cui si svolgono le indagini. Nello specifico, le indagini transfrontaliere non devono ledere le garanzie nazionali in materia di diritti umani***. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e

con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.

Or. en

Motivazione

Le autorità di contrasto non dovrebbero avere la possibilità di diffondere materiale pedopornografico. Le indagini transfrontaliere devono rispettare il principio di territorialità ed essere condotte conformemente al diritto nazionale degli Stati membri in cui si svolgono le indagini. Nello specifico, le indagini transfrontaliere non devono ledere le garanzie nazionali in materia di diritti umani.

Emendamento 116
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura ***e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico***. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o	(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le

consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.

operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino anche attraverso Europol ed Eurojust e con tali agenzie, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.

Or. en

Motivazione

Sebbene il diritto nazionale possa prevedere tale possibilità, sarebbe opportuno evitare di renderlo possibile a livello dell'UE.

Emendamento 117
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla	(32) Strumenti investigativi efficaci dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva. Tali strumenti potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, controlli a distanza anche con uso di strumenti elettronici di sorveglianza, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Conformemente alla

legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino ***anche attraverso Europol ed Eurojust*** e con ***tali agenzie***, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.	legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per le autorità di polizia di usare su internet nomi di copertura e di diffondere, sotto sorveglianza giudiziaria, materiale pedopornografico. È essenziale che gli Stati membri autorizzino il ricorso a queste tecniche investigative per indagare e perseguire efficacemente i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Poiché nella maggior parte dei casi tali reati sono favoriti o consentiti da strumenti online e quindi sono per loro natura transfrontalieri, le operazioni sotto copertura e il ricorso alle cosiddette "esche informatiche" ("honeypot") si sono dimostrati strumenti particolarmente efficaci a fini d'indagine. Per rendere efficace l'indagine e l'azione penale è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino ***tra loro*** e con ***Europol ed Eurojust***, nell'ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile. Le autorità competenti dovrebbero inoltre condividere tra loro e con la Commissione le informazioni raccolte sui problemi incontrati nel corso delle indagini e dell'azione penale.

Or. pt

Emendamento 118
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In	(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In

particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.	particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica ***e attraverso le piattaforme di comunicazione maggiormente utilizzate dai più giovani***. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.
	Or. fr

Emendamento 119
Paolo Inselvini

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo	(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori ***e delle loro famiglie*** informazioni sulla possibilità di segnalare l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti

di fatti puramente immaginari o falsi.

puramente immaginari o falsi.

Or. it

Emendamento 120
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano ***puniti*** per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo .	(35) È opportuno modificare le norme sulla giurisdizione al fine di garantire che siano ***ritenuti penalmente responsabili*** per abuso o sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione, anche quando il reato è commesso al di fuori dell'Unione stessa, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo si dovrebbe intendere lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si spostano dal loro ambiente abituale verso una destinazione all'estero in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo si svolga al di fuori dell'Unione, gli Stati membri sono incoraggiati a incrementare, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento dei procedimenti, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi al di fuori dell'Unione per poter procedere a norma della pertinente legislazione nazionale contro gli autori dei reati che viaggiano al di fuori dei confini dell'Unione a scopo di sfruttamento sessuale dei minori nei

viaggi e nel turismo.

Or. pt

Emendamento 121
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire un'assistenza globale ai minori in quanto diritto soggettivo, assicurando che i programmi di risarcimento delle vittime e delle persone sopravvissute agli abusi siano efficaci e accessibili. A tale riguardo, e riconoscendo il modello Barnahus come riferimento positivo, gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a favore della sua sostenibilità finanziaria per garantire che l'accesso dei minori ai loro diritti sia universale e scevro da discriminazioni. Ciò significa che l'assistenza, il sostegno, la protezione e i risarcimenti forniti ai minori devono essere integrati e devono rispettare il loro status di titolari di diritti a pieno titolo. Adottare tali approcci è l'unico modo per garantire la protezione effettiva e duratura dei loro diritti, rispondendo alle loro esigenze in un quadro di giustizia adattato e sensibile al loro sviluppo complessivo.

Or. en

Emendamento 122
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva ***intende far sì*** che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. ***Le vittime minorenni*** dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva ***dispone*** che tutti gli Stati membri sostengano tali principi ***e istituiscano strutture multidisciplinari e interagenzia adeguate all'età per fornire assistenza e sostegno giuridico alle vittime sotto un unico tetto***, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. ***Tutti i minori che potrebbero, per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo, entrare in contatto con i sistemi di giustizia penale, civile o amministrativa*** dovrebbero potere

un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. ***Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti*** dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora ***le vittime minorenni*** partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore***. Per giustizia a misura di minore si intendono i sistemi giudiziari che garantiscono il rispetto e l'effettiva attuazione di tutti i diritti dei minori al più alto livello possibile e che tengono in debita considerazione il livello di maturità e comprensione del minore e le circostanze del caso. È particolarmente importante che la giustizia sia accessibile, adeguata all'età***, ***rapida, diligente, adattata alle esigenze e ai diritti del minore e incentrata su tali esigenze e diritti, nel rispetto dei diritti del minore, segnatamente il diritto a un giusto processo, il diritto a partecipare al procedimento e a comprenderlo, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto all'integrità e alla dignità. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente*** agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. ***Tutti i professionisti che entrano in contatto con i minori nel sistema giudiziario*** dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di

attuazione delle misure necessarie. Qualora ***i minori*** partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. ***È opportuno che l'organo giurisdizionale dia priorità al diritto del minore di partecipare in modo significativo, garantendo che le sue opinioni siano ascoltate e rispettate durante l'intero processo.***

Or. en

Emendamento 123
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. ***L'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato garantendo la protezione e la tutela dei minori da ulteriori danni, fornendo un sostegno adeguato e su misura e tutelando i diritti dei minori durante l'intero procedimento giudiziario e non solo, ivi incluso nei contatti con i servizi sociali, sanitari, educativi e psicologici.*** Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è

beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di ***seguire il*** modello Barnahus ***in quanto tale***. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a

attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e ***su misura e*** di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di ***limitarsi al*** modello Barnahus***, ma incoraggiandoli ad ampliarlo e a rafforzare l'offerta di servizi sociali per i minori in altri contesti***. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti

procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.	dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.
	Or. en

Emendamento 124
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente

direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.
Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi

direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi ***e istituiscano sistemi di protezione dei minori adeguati all'età, multidisciplinari e integrati per fornire un'assistenza e un sostegno giuridico efficaci alle vittime minorenni***, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.

di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.	Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato. ***Dovrebbe essere data priorità al diritto del minore di essere ascoltato e di partecipare in modo significativo, garantendo che le sue opinioni siano ascoltate e rispettate durante l'intero processo.***
	Or. en

Emendamento 125
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di

evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi***, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale***. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a

evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi

esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

Or. en

Emendamento 126
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata

qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante ***speciale*** per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.
Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel

qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante ***legale*** per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore.
Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel

condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

Or. pt

Emendamento 127
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica . Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in	(37) Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni ***e ai sopravvissuti, a prescindere dall'esistenza di una denuncia o di un'azione penale***. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti ***e dei volontari*** nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica***, tenendo conto in ogni momento delle esigenze specifiche del minore***. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario,

cui essi non siano sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti. ***È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per rispettare il diritto del minore di essere ascoltato. La protezione dei minori, in tal senso, deve essere collegata al diritto di famiglia e al loro diritto al risarcimento e alla non reiterazione, in particolare nei contesti in cui si sono verificati abusi, ad esempio, in famiglia. Nei casi di abuso sessuale nei confronti di minori all'interno della famiglia, l'autore del reato spesso mantiene i diritti nell'ambiente del minore vittima di abuso, cosa che non avviene nel settore sanitario o in quello scolastico. In altre parole, quando il diritto di famiglia è in contrasto con il diritto del minore a una vita libera da violenze sessuali, quest'ultimo deve prevalere. La maggior parte dei prestatori di assistenza è costituita da donne, che gli Stati devono sostenere nei loro sforzi volti a proteggere e cercare giustizia e risarcimento per le violenze sessuali subite dai minori in loro custodia, con particolare attenzione alle aggressioni commesse all'interno della famiglia. Ciò è particolarmente importante nel caso delle madri protettive che agiscono al solo scopo di proteggere un minore e prevenire ulteriori danni e abusi in casi sospetti di abuso sessuale su minori. Le prestatrici di assistenza sono escluse dall'azione penale e sono protette da azioni civili direttamente connesse ad azioni di protezione. Le prestatrici primarie di assistenza non subiscono accuse penali per eventuali azioni di protezione adottate in buona fede per prevenire o rispondere a presunti abusi sessuali su minori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la***

segnalazione di presunti abusi ai servizi di contrasto o di protezione dei minori, l'adozione di misure temporanee per limitare o ridurre i contatti tra il minore e il presunto autore degli abusi, la richiesta di modifiche di emergenza degli accordi di affidamento o di altri interventi giuridici per proteggere il minore. Nelle cause contro le prestatrici di assistenza, l'onere della prova incombe al querelante, che dovrà dimostrare che le azioni della prestatrice di assistenza sono state intraprese per motivi diversi dalla protezione del minore.

Or. en

Emendamento 128
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.	(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori. ***Per "sopravvissuti" all'abuso e allo sfruttamento sessuale di minori si intendono tutte le persone che hanno subito violenze sessuali quando erano minori, a prescindere dal loro status giuridico e dal loro riconoscimento come vittima di un reato da parte di un sistema giuridico.***

Or. en

Emendamento 129
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.	(38) ***L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori come forme di violenza sessuale hanno un impatto profondo e duraturo sulle vittime e sui sopravvissuti, che compromette la loro salute mentale, il loro sviluppo personale e il loro benessere futuro.*** Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.

Or. en

Emendamento 130
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura	(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti a lungo termine che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura

decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.	decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza mirata e completa ***specialistica*** a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.

Or. en

Emendamento 131
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato . La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento ***dallo Stato***. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un	(39) La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato ***e di qualsiasi organizzazione responsabile di abusi e sfruttamento sessuale nei confronti di minori***. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento ***nell'ambito di procedimenti penali e civili***. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale

avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.	dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 132
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) La prevenzione degli abusi sessuali su minori è di fondamentale importanza per proteggere i minori. Gli Stati membri adottano misure di protezione per salvaguardare il benessere fisico, emotivo e psicologico dei minori nonché il diritto fondamentale dei minori di crescere in un ambiente sicuro e libero da sfruttamento e violenze e senza subire danni. Le misure di protezione devono comprendere la prevenzione, l'accertamento, l'intervento, il sostegno e il risarcimento, assicurando di tenere conto di tutti gli aspetti della sicurezza del minore. La prevenzione degli abusi sessuali su minori richiede sforzi collaborativi fra tutti i settori, tra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i sistemi giudiziari e i servizi di comunità. Inoltre, responsabilizzare i prestatori primari di assistenza, in particolare le madri che spesso incarnano una prima barriera protettiva, è essenziale per individuare e interrompere le situazioni di abuso.

Emendamento 133
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16]dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di	(40) Il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti***. Dal momento che il Centro è istituito e disciplinato dal regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, le sue attività e missioni dovrebbero essere disciplinate unicamente da tale regolamento. Tuttavia, è opportuno che la presente direttiva vi faccia riferimento ogniqualvolta è necessario per garantire un coordinamento efficace tra i due atti giuridici***. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione

contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

[16] ***COM (2022)*** 209 dell'11 maggio 2022.

[16] ***COM(2022)*** 209 dell'11 maggio 2022.

Or. fr

Emendamento 134
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Il Centro dell'UE ***di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui*** minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16]dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente

Emendamento

(40) Il Centro dell'UE ***per la protezione dei*** minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre

direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.
Poiché il Centro dell'UE è istituito dal regolamento [../../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori], tutte le disposizioni della presente direttiva che vi fanno riferimento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo se diversamente specificato.

[16] COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

[16] COM (2022) 209 dell'11 maggio 2022.

Or. en

Emendamento 135
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo . Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo . Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera[17].	(42) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso sessuale di minori e dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo . Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" o l'applicazione di un'esplicita politica per le organizzazioni turistiche che combattono l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo . Gli Stati membri dovrebbero usare gli strumenti a loro disposizione conformemente al diritto dell'UE, al diritto nazionale e agli accordi internazionali, al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori nei viaggi e nel turismo ***originanti dal loro territorio,*** all'interno del loro territorio o aventi come destinazione il loro territorio, soprattutto prendendo provvedimenti adeguati quando ricevono informazioni pertinenti da paesi terzi, ad esempio effettuando ulteriori verifiche o emettendo una decisione di respingimento nel quadro del regolamento (UE) 2018/1861 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera[17].

[17] Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.

[17] Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1861/oj.

Or. en

Motivazione

Occorre tenere in considerazione anche questo scenario.

Emendamento 136
Paolo Inselvini

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate , sufficientemente	(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate , sufficientemente

comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare . Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.	comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare***. La famiglia e i genitori svolgono un ruolo cruciale nella protezione del benessere dei minori, e rappresentano il primo attore nel contrasto all'abuso di materiale pornografico, pedopornografico, nonché nel lavoro di prevenzione nei confronti di eventuali abusi su minori. Al fine di migliorare le misure protettive, gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di supporto accessibili e ben finanziati per famiglie e genitori, inclusi risorse per la consulenza, assistenza legale e accesso ai servizi protettivi, così da poter individuare, segnalare e prevenire eventuali abusi***. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.
	Or. it

Emendamento 137
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate , sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare . Laddove non esistano già, si	(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori e ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate , sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le ***iniziative rivolte alla società in generale dovrebbero includere campagne che insegnino come reagire di fronte alla rivelazione di un abuso da parte di una vittima. Le*** misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione

dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.	dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare . Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.
	Or. en

Emendamento 138
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori ***e*** ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate , sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda,	(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori***,*** ai prestatori di assistenza***, agli insegnanti, agli educatori, ai formatori*** e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate , sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online

in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare . Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.	e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare . Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.

Or. en

Motivazione

Riteniamo opportuno che il maggior numero possibile di persone che trattano quotidianamente con minori sia formato e posto in condizioni di rilevare se un minore sia vittima di abusi sessuali.

Emendamento 139
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) In vari Stati membri sono attive da anni organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, come i membri della rete di linee telefoniche di emergenza INHOPE, che cooperano con le autorità di contrasto e con i fornitori di servizi internet per facilitare il processo di rimozione e segnalazione di materiale pedopornografico online. Tale attività combatte la vittimizzazione secondaria	***soppresso***

limitando la diffusione di materiale illegale online e può fornire alle autorità di contrasto prove dei reati commessi. Tuttavia, il quadro giuridico in cui dette organizzazioni agiscono differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro e in molti casi è carente nel definire i compiti che esse possono legittimamente svolgere e le relative condizioni. Gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare tali organizzazioni a svolgere i compiti necessari, specialmente il trattamento di materiale pedopornografico, nel qual caso il trattamento non dovrebbe essere considerato "non giustificato". Tali autorizzazioni sono incoraggiate in quanto aumentano la certezza del diritto, massimizzano le sinergie tra le autorità nazionali e altri attori coinvolti nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori e difendono i diritti delle vittime grazie alla rimozione del materiale pedopornografico dalla sfera pubblica digitale.

Or. en

Emendamento 140
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Qualora sia ***reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili*** rischi ***di reiterazione del reato, gli*** autori del reato ***dovrebbero, se del caso, essere interdetti***, in via temporanea o permanente, ***almeno dall'esercizio di*** attività ***professionali che comportano*** contatti regolari e diretti con minori ***o*** svolte nell'ambito di organizzazioni che ***lavorano per i minori o che*** agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori . I datori di lavoro ***dovrebbero***	(50) Qualora sia ***ritenuto necessario dalle autorità competenti in considerazione dei*** rischi***, agli*** autori del reato ***è vietato impegnarsi***, in via temporanea o permanente, ***in qualsiasi*** attività ***professionale o volontaria che comporti*** contatti regolari e diretti con minori ***o attività*** svolte nell'ambito di organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico ***nella lotta*** contro gli abusi sessuali sui minori. I datori di lavoro ***sono tenuti a*** chiedere informazioni , al

chiedere informazioni , al momento dell'assunzione per ***un impiego che comporta*** contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" ***dovrebbe contemplare*** anche le persone che gestiscono ***un'organizzazione operante*** in attività di volontariato attinenti alla ***custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi , comprese strutture*** di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose ***. È opportuno che il modo in cui sono fornite*** tali informazioni, ***come*** ad esempio l'accesso tramite ***l'interessato, nonché*** il contenuto preciso delle informazioni, ***il significato delle*** attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori ***siano definite*** conformemente al diritto nazionale. ***Tuttavia,*** le informazioni ***trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere*** almeno tutti i documenti pertinenti conservati ***dagli Stati membri*** nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti ***facilmente ottenibili*** da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra***[19]***.

[19] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/ojhttp://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

momento dell'assunzione per ***posizioni che comportano*** contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" ***comprende*** anche le persone che gestiscono ***organizzazioni coinvolte*** in attività di volontariato attinenti alla ***cura e alla custodia dell'infanzia, compresi ambienti*** di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose***. Il metodo per fornire*** tali informazioni, ad esempio l'accesso tramite ***la persona interessata, come pure*** il contenuto preciso delle informazioni, ***la definizione di*** attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori***, è determinato*** conformemente al diritto nazionale. Le informazioni ***scambiate tra le autorità competenti devono includere*** almeno tutti i documenti pertinenti conservati ***da ciascuno Stato membro*** nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti ***accessibili provenienti*** da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

Or. en

Emendamento 141
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori . I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni , al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi , comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose . È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei	(50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***e volontarie*** che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori . I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni , al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi , comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose . È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei

casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[19].	casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[19].
[19] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/ojhttp://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.	[19] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/ojhttp://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

Or. en

Motivazione

Modifiche apportate di conseguenza al dispositivo.

Emendamento 142
Fredis Beleris

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via ***temporanea o*** permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori . I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni , al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati	(50) Qualora sia reso opportuno dal pericolo che rappresentano e dai possibili rischi di reiterazione del reato, gli autori del reato dovrebbero, se del caso, essere interdetti, in via permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti regolari e diretti con minori o svolte nell'ambito di organizzazioni che lavorano per i minori o che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori . I datori di lavoro dovrebbero chiedere informazioni , al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, sulle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel

sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi , comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose . È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[19].

[19] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/ojhttp://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

casellario giudiziale o sulle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di "datore di lavoro" dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi , comprese strutture di comunità quali scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi o comunità religiose . È opportuno che il modo in cui sono fornite tali informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, nonché il contenuto preciso delle informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i minori siano definite conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, le informazioni trasmesse da un'autorità competente a un'altra dovrebbero comprendere almeno tutti i documenti pertinenti conservati dagli Stati membri nei registri nazionali dei casellari giudiziali e tutti i documenti pertinenti facilmente ottenibili da paesi terzi, quali le informazioni ottenibili dal Regno Unito tramite il canale istituito dalla parte terza, titolo IX, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra[19].

[19] GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/ojhttp://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

Or. en

Emendamento 143
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Nel settore degli abusi sessuali sui minori è ***particolarmente diffuso e*** preoccupante il fenomeno per cui gli autori dei reati, trasferendosi in un'altra giurisdizione, riescono a contattare nuovamente i minori dopo aver subito una condanna o essere stati oggetto di misure interdittive. È pertanto cruciale prendere tutte le misure necessarie per prevenirlo. Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l'accesso al casellario giudiziale è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziali o le modalità di accesso a tali casellari.	(51) Nel settore degli abusi sessuali sui minori è preoccupante il fenomeno per cui gli autori dei reati, trasferendosi in un'altra giurisdizione, riescono a contattare nuovamente i minori dopo aver subito una condanna o essere stati oggetto di misure interdittive. È pertanto cruciale prendere tutte le misure necessarie per prevenirlo. Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, la presente direttiva tiene conto del fatto che l'accesso al casellario giudiziale è consentito solo alle autorità competenti o alla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziali o le modalità di accesso a tali casellari.

Or. en

Motivazione

Non vi sono prove del fatto che il fenomeno descritto sia effettivamente "diffuso". La relazione non dice nulla al riguardo.

Emendamento 144
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione	*Emendamento*
(52) Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, ***in*** ECRIS, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio[20]è opportuno che gli Stati	(52) Per quanto riguarda le informazioni non disponibili, o non ancora disponibili, ***nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (***ECRIS***)***, ad esempio su un cittadino di paese terzo autore di un reato, fino alla piena attuazione del regolamento (UE) 2019/816 del

membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.	Parlamento europeo e del Consiglio[20] è opportuno che gli Stati membri ricorrano ad altri canali per fornire tutte le informazioni pertinenti ai datori di lavoro che assumono personale per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori. L'obiettivo della presente direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni che determinano se il consenso sia o meno necessario prima che le autorità degli Stati membri possano scambiare informazioni in materia dei dati contenuti nei casellari giudiziali. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia o meno necessario a norma del diritto nazionale, la presente direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare il diritto e le procedure nazionali in merito.
[20] Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).	[20] Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/816/oj).

Or. en

Motivazione

Prima di usare un acronimo, va sempre indicata la denominazione per esteso.

Emendamento 145
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*

(54) Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per creare meccanismi per ***la*** raccolta di dati a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori , anche sulla base degli obblighi più ampi in materia di raccolta di dati previsti dalla direttiva […/…] [direttiva riguardante i diritti delle vittime, rifusione] e dal regolamento (UE) [regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] . Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto dei reati concernenti gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico , l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili. A tale proposito è opportuno che il Centro dell'UE svolga un ruolo fondamentale, in quanto polo centrale di conoscenze sugli abusi sessuali sui minori nell'Unione.	(54) ***È essenziale raccogliere dati e sottoporli a valutazione ai fini di una prevenzione efficace e della lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Tali elementi sono fondamentali per migliorare l'accertamento, la risposta e la prevenzione dei reati in oggetto.*** Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per creare meccanismi per ***tale*** raccolta di dati a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori , anche sulla base degli obblighi più ampi in materia di raccolta di dati previsti dalla direttiva […/…] [direttiva riguardante i diritti delle vittime, rifusione] e dal regolamento (UE) [regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] . Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto dei reati concernenti gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico , l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili***. La raccolta di tali dati dovrebbe tenere conto delle situazioni dei minori particolarmente vulnerabili, come i minori migranti o quelli affidati alla custodia delle autorità pubbliche***. A tale proposito è opportuno che il Centro dell'UE svolga un ruolo fondamentale, in quanto polo centrale di conoscenze sugli abusi sessuali sui minori nell'Unione.

Or. en

Emendamento 146
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per creare meccanismi per la raccolta di dati a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori , anche sulla base degli obblighi più ampi in materia di raccolta di dati previsti dalla direttiva […/…] [direttiva riguardante i diritti delle vittime, rifusione] e dal regolamento (UE) [regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] . Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto dei reati concernenti gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico , l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili. A tale proposito è opportuno che il Centro dell'UE svolga un ruolo fondamentale, in quanto polo centrale di conoscenze sugli abusi sessuali sui minori nell'Unione.	(54) Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per creare meccanismi per la raccolta di dati a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale di minori, anche sulla base degli obblighi più ampi in materia di raccolta di dati previsti dalla direttiva […/…] [direttiva riguardante i diritti delle vittime, rifusione] e dal regolamento (UE) [regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori]. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto dei reati concernenti gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, l'Unione dovrebbe continuare a sviluppare il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili ***che tengano conto, in particolare, delle diverse soglie di definizione dei reati e permettano di svolgere ricerche nell'ambito di una definizione costante (autore e vittime di età specifiche o con una differenza di età specifica) o variabile (classificazione giuridica identica malgrado soglie di età diverse)***. A tale proposito è opportuno che il Centro dell'UE svolga un ruolo fondamentale, in quanto polo centrale di conoscenze sugli abusi sessuali sui minori nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 147
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Il materiale pedopornografico ***è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come*** espressione ***di un'opinione***. È necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare il materiale pedopornografico . Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta al materiale pedopornografico , gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.	(56) Il materiale pedopornografico***, per sua stessa natura, non rientra nell'ambito delle idee o delle opinioni la cui comunicazione e la cui*** espressione ***sono protette***. È necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che sono responsabili di produrre, distribuire e scaricare il materiale pedopornografico. Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta al materiale pedopornografico, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.

Or. fr

Motivazione

È essenziale far sì che la pedopornografia non possa essere considerata rientrante nell'ambito della libertà di espressione e ciò semplicemente in ragione della sua natura "specifica".

Emendamento 148
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) L'azione degli Stati membri volta a ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, anche cooperando con i paesi terzi conformemente alla presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento (UE) 2021/1232 e il […/…/	(57) L'azione degli Stati membri volta a ridurre la circolazione di materiale pedopornografico, anche cooperando con i paesi terzi conformemente alla presente direttiva, dovrebbe lasciare impregiudicati il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento (UE)2021/1232 e il […/…/

regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] I contenuti online che costituiscono o agevolano i reati di cui alla presente direttiva saranno soggetti alle misure di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[21]per quanto riguarda i contenuti illegali.	regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori] I contenuti online che costituiscono o agevolano i reati di cui alla presente direttiva saranno soggetti alle misure di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[21] per quanto riguarda i contenuti illegali. ***Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per vietare l'uso di termini quali "adolescente" o "minore" su tutti i siti web contenenti materiale pornografico, anche quelli in cui il materiale stesso è legale e non consiste in materiale pedopornografico.***
[21] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).	[21] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Per coerenza con l'obiettivo di eliminare il materiale pedopornografico online, dato che il reperimento di questo tipo di terminologia può costituire una chiave per la ricerca di materiale illegale.

Emendamento 149
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Malgrado questi sforzi da parte degli Stati membri , spesso non è possibile eliminare alla fonte il materiale pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è	***soppresso***

disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti materiale pedopornografico potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Sia per eliminare che per bloccare i materiali pedopornografici, è opportuno stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'esaustività degli elenchi nazionali dei siti web contenenti materiale pedopornografico e siano evitate duplicazioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La rete di linee di emergenza

Or. fr

Motivazione

Sebbene si tratti di un punto legittimo, esso rientra nell'ambito di applicazione del regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su

minori (sezione 5).

Emendamento 150
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Malgrado questi sforzi da parte degli Stati membri , spesso non è possibile eliminare alla fonte il materiale pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti materiale pedopornografico potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Tutti questi	(58) Malgrado questi sforzi da parte degli Stati membri , spesso non è possibile eliminare alla fonte il materiale pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche possibile istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti materiale pedopornografico potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Tutti questi

sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La rete di linee di emergenza[22]cofinanziata dall'UE gestisce segnalazioni anonime di presunto materiale pedopornografico presentate dai cittadini e coopera con le autorità di contrasto e con le imprese a livello nazionale, europeo e mondiale per assicurare la pronta rimozione di questo tipo di materiale.	sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. ***In particolare, essi non dovrebbero condurre a una rimozione eccessiva o a un blocco eccessivo di contenuti legali ospitati dal medesimo sito web.*** La rete di linee di emergenza[22] cofinanziata dall'UE gestisce segnalazioni anonime di presunto materiale pedopornografico presentate dai cittadini e coopera con le autorità di contrasto e con le imprese a livello nazionale, europeo e mondiale per assicurare la pronta rimozione di questo tipo di materiale.
[22] Attualmente nell'ambito del programma Europa digitale.	[22] Attualmente nell'ambito del programma Europa digitale.

Or. en

Emendamento 151
Fredis Beleris

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Malgrado questi sforzi da parte degli Stati membri , spesso non è possibile eliminare alla fonte il materiale pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche ***possibile*** istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli	(58) Malgrado questi sforzi da parte degli Stati membri , spesso non è possibile eliminare alla fonte il materiale pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'Unione, perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare, ovvero perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo. È anche ***opportuno*** istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Le misure adottate dagli

Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti materiale pedopornografico potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La rete di linee di emergenza[22]cofinanziata dall'UE gestisce segnalazioni anonime di presunto materiale pedopornografico presentate dai cittadini e coopera con le autorità di contrasto e con le imprese a livello nazionale, europeo e mondiale per assicurare la pronta rimozione di questo tipo di materiale.	Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti materiale pedopornografico potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative, giudiziarie o di altra natura. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Qualunque sia la modalità di azione o il metodo scelto, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che sia garantito un adeguato livello di certezza del diritto e di prevedibilità giuridica per gli utenti e i fornitori di servizi. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La rete di linee di emergenza[22] cofinanziata dall'UE gestisce segnalazioni anonime di presunto materiale pedopornografico presentate dai cittadini e coopera con le autorità di contrasto e con le imprese a livello nazionale, europeo e mondiale per assicurare la pronta rimozione di questo tipo di materiale.
[22] Attualmente nell'ambito del programma Europa digitale.	[22] Attualmente nell'ambito del programma Europa digitale.

Or. en

Emendamento 152
Francisco Assis

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o ***trattamenti*** inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.	(60) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o ***maltrattamenti*** inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

Or. pt

Emendamento 153
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle ***disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale*** rispetto alla direttiva precedente***. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente***.	(63) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle ***modifiche sostanziali*** rispetto alla direttiva precedente***, garantendo agli Stati membri flessibilità nell'allineare il diritto nazionale agli obiettivi della direttiva***.

Or. en

Emendamento 154
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.	La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali***, compresi quelli perpetrati per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime***, nonché l'assistenza e i mezzi di ricorso messi a loro disposizione***.

Or. en

Emendamento 155
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.	La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali***, in quanto forme di violenza sessuale e anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Or. en

Emendamento 156
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.	La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali***, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime ***e dei sopravvissuti, nonché l'assistenza e i mezzi di ricorso messi a loro disposizione***.

Or. en

Emendamento 157
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.	La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali***, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

Or. en

Emendamento 158
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva ***stabilisce norme minime*** relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ***materiale pedopornografico*** e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa ***introduce*** altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione ***di tali reati*** e la protezione delle vittime.	La presente direttiva ***mira a stabilire raccomandazioni*** relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ***pornografia minorile*** e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa ***mira*** altresì ***a introdurre*** disposizioni intese a rafforzare la prevenzione ***della criminalità*** e la protezione delle ***sue*** vittime.

Or. en

Emendamento 159
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "sopravvissuto": una persona che ha subito violenze sessuali quando era un minore, a prescindere dal suo status giuridico e dal suo riconoscimento come vittima di un reato da parte di un sistema giuridico;

Or. en

Emendamento 160
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "sopravvissuto": una persona che ha subito violenze sessuali quando era un minore, a prescindere dallo status giuridico e dal riconoscimento come vittima di un reato da parte del rispettivo sistema giuridico;

Or. en

Emendamento 161
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "sopravvissuto": una persona che ha subito violenze sessuali quando era un minore, a prescindere dal suo status giuridico e dal suo riconoscimento come vittima di un reato da parte di un sistema giuridico;

Or. en

Emendamento 162
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. "violenza sessuale nei confronti di minori"[1 bis]: qualsiasi atto sessuale in cui una persona approfitta dello squilibrio di potere rispetto a un minore per manipolarlo e ottenere gratificazione sessuale.

[1 bis] ***Definizione di Save the Children.***

Or. en

Emendamento 163
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;	2. "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato***, in qualsiasi circostanza,*** compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;

Or. en

Emendamento 164
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. "consenso del minore di età superiore all'età del consenso sessuale": qualsiasi manifestazione libera, specifica, informata e inequivocabile del consenso del minore a un atto sessuale, in base alle circostanze del caso;

Or. en

Motivazione

La definizione di consenso è stata spostata qui per motivi di logica interna del testo.

Emendamento 165

Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;	a) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o ***generati e*** simulati ***dall'intelligenza artificiale o creati con qualsiasi altro mezzo informatico***;

Or. ro

Emendamento 166
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il materiale che ritrae visivamente*** un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;	a) ***tutte le forme di rappresentazione, con tutti i mezzi, di*** un minore ***o di una parte del suo corpo*** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

Or. en

Emendamento 167
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il materiale che ritrae visivamente*** un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;	a) ***qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di*** un minore ***o di una parte del suo corpo*** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

Or. en

Emendamento 168
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il materiale che ritrae visivamente*** un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;	a) ***qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di*** un minore ***o di una parte del suo corpo*** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

Or. en

Emendamento 169
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il materiale che ritrae ***visivamente*** un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;	a) il materiale che ritrae un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;

Or. en

Emendamento 170
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la*** rappresentazione ***degli organi*** sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***qualsiasi*** rappresentazione***, con qualsiasi mezzo, delle parti*** sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 171
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la*** rappresentazione ***degli organi*** sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***ogni forma di*** rappresentazione***, con ogni mezzo, delle parti*** sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 172
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la*** rappresentazione ***degli organi*** sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***qualsiasi*** rappresentazione***, con qualsiasi mezzo, delle parti*** sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 173
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) la rappresentazione degli organi sessuali ***o delle parti intime*** di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Necessario per includere tutte le parti del corpo che generalmente figurano nel materiale pedopornografico.

Emendamento 174
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la rappresentazione degli organi ***sessuali*** di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) la rappresentazione degli organi di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Potrebbe trattarsi anche di altri organi, l'elemento principale è "per scopi prevalentemente sessuali".

Emendamento 175
Georgiana Teodorescu, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;	c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali ***o delle parti intime*** di una persona che sembra un minore;

Or. ro

Emendamento 176
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;	c) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali ***o delle parti intime*** di una persona che sembra un minore;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli altri emendamenti.

Emendamento 177
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***il materiale che ritrae visivamente*** una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali ***degli organi*** sessuali di una persona che sembra un minore;	c) ***ogni forma di rappresentazione, con ogni mezzo, di*** una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali ***delle parti*** sessuali di una persona che sembra un minore;

Or. en

Emendamento 178
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***il materiale che ritrae visivamente*** una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali ***degli organi*** sessuali di una persona che sembra un minore;	c) ***qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di*** una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali ***delle parti*** sessuali di una persona che sembra un minore;

Or. en

Emendamento 179
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il materiale che ritrae ***visivamente*** una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;	c) il materiale che ritrae una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore;

Or. en

Emendamento 180
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immagini ***, riproduzioni*** o	d) immagini***, comprese quelle***

rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti ***o*** degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	***generate dall'intelligenza artificiale o create con qualsiasi altro mezzo informatico,*** o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti***,*** degli organi sessuali ***o delle parti intime*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. ro

Emendamento 181
Loucas Fourlas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) immagini ***, pseudo-fotografie***, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali***, indipendentemente dal metodo usato per la creazione o la manipolazione***;

Or. en

Emendamento 182
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali ***o delle parti intime*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli altri emendamenti.

Emendamento 183
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche*** di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***degli organi*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) ***qualsiasi immagine , riproduzione o rappresentazione realistica*** di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***delle parti*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 184
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche*** di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***degli organi*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) ***qualsiasi immagine , riproduzione o rappresentazione realistica*** di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***delle parti*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 185
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche*** di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***degli organi*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) ***qualsiasi immagine , riproduzione o rappresentazione realistica*** di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ***delle parti*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 186
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi ***sessuali*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) immagini , riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Potrebbe trattarsi anche di altri organi, l'elemento principale è "per scopi prevalentemente sessuali".

Emendamento 187
András László

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) prestando attenzione, in particolare, a:
	– registrazioni effettuate da persone reali e successivamente manipolate;
	– registrazioni che ritraggono persone artificiali prodotte in modo interamente

artificiale;

– bambole e robot sessuali e altri dispositivi dalle sembianze realistiche di bambini.

Or. hu

Motivazione

Sosteniamo l'obiettivo della proposta, ma nel contempo il testo non esprime in modo sufficientemente chiaro che è rivolto ai contenuti realistici deep fake e generati dall'IA e che la direttiva si applica anche alle bambole e ai robot sessuali e ad altri dispositivi che rappresentano bambini in modo realistico. Sebbene il relativo considerando contenga un riferimento a questi elementi, il testo della direttiva dovrebbe porre maggiormente in rilievo il fatto che essi costituiscono materiale pedopornografico.

Emendamento 188
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) qualsiasi materiale, anche audio, che descriva un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Per includere il materiale pedopornografico in formato audio o testuale.

Emendamento 189
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*

e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 190
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Testo trasferito al punto 3 bis (nuovo), con la modifica da "qualsiasi materiale" a "una raccolta di informazioni". Vedasi, al riguardo, anche l'articolo 5 bis (nuovo).

Emendamento 191
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che i manuali che forniscono istruzioni su come commettere abusi sessuali su minori ("manuali per pedofili") fossero contemplati in una disposizione separata anziché essere inclusi nella definizione di abuso sessuale su minori. Ciò tiene conto delle differenze intrinseche dei materiali illeciti ed evita conseguenze impreviste per altri atti giuridici che si basano sulla definizione di materiale pedopornografico contenuta nella direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori. I manuali stessi non costituiscono materiale pedopornografico e non dovrebbero essere trattati come tali, benché la loro realizzazione o distribuzione costituisca reato. È inoltre importante chiarire che la configurazione come reato della fornitura di "consigli su come individuare, adescare e commettere abusi sui minori e su come evitare di essere identificati e perseguiti" non dovrebbe riguardare la fornitura di consigli generici sulla riservatezza, sull'anonimato online e su come eludere la sorveglianza, in quanto aspetti fondamentali per la protezione dei diritti umani fondamentali dei singoli cittadini.

Emendamento 192
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;	e) ***"manuale di istruzioni su come commettere abuso sessuale su minori":*** qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;

Or. en

Emendamento 193
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere ***abuso o sfruttamento sessuale***	e) ***"manuale di istruzioni su come commettere abuso sessuale su minori":*** qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli,

di minori o adescamento di minori;	orientamenti o istruzioni su come commettere ***i reati elencati nella presente direttiva***;

Or. en

Emendamento 194
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "manuale di istruzioni su come commettere abuso sessuale su minori" o "manuali": una raccolta di informazioni, di qualsiasi forma, destinata a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori e su come evitare di essere perseguiti per tali reati;

Or. en

Motivazione

Collegato all'articolo 5 bis (nuovo).

Emendamento 195
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "manuale di istruzioni su come commettere abuso sessuale su minori": qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere i reati elencati agli articoli 3,

4, 5, 6 e 7 della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 196
Sebastian Tynkkynen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "manuale di istruzioni su come commettere abuso sessuale su minori": una raccolta di informazioni, di qualsiasi forma, destinata a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno che i manuali che forniscono istruzioni su come commettere abusi sessuali su minori ("manuali per pedofili") fossero contemplati in una disposizione separata anziché essere inclusi nella definizione di abuso sessuale su minori. Ciò tiene conto delle differenze intrinseche dei materiali illeciti ed evita conseguenze impreviste per altri atti giuridici che si basano sulla definizione di materiale pedopornografico contenuta nella direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale su minori. I manuali stessi non costituiscono materiale pedopornografico e non dovrebbero essere trattati come tali, benché la loro realizzazione o distribuzione costituisca reato. È inoltre importante chiarire che la configurazione come reato della fornitura di "consigli su come individuare, adescare e commettere abusi sui minori e su come evitare di essere identificati e perseguiti" non dovrebbe riguardare la fornitura di consigli generici sulla riservatezza, sull'anonimato online e su come eludere la sorveglianza, in quanto aspetti fondamentali per la protezione dei diritti umani fondamentali dei singoli cittadini.

Emendamento 197
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. "immagini realistiche": qualsiasi immagine la cui sofisticatezza o somiglianza con persone reali potrebbe indurre a credere che sia autentica;

Or. fr

Emendamento 198
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. " sfruttamento di un minore a fini di prostituzione ": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa ***o*** i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;	4. " sfruttamento di un minore a fini di prostituzione ": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri ***guadagni,*** vantaggi***, benefici*** o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa***, i guadagni,*** i vantaggi***, i benefici o le utilità*** siano rivolti al minore o a terzi;

Or. en

Emendamento 199
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. " sfruttamento di un minore ***a fini di prostituzione*** ": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa ***o*** i vantaggi siano rivolti al	4. " sfruttamento ***sessuale*** di un minore ": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri ***profitti,*** vantaggi***, benefici*** o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa***, i profitti,*** i

minore o a terzi;	vantaggi***, i benefici o le utilità*** siano rivolti al minore o a terzi;

Or. en

Emendamento 200
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. " sfruttamento di un minore ***a fini di prostituzione*** ": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che ***il pagamento***, la promessa o ***i vantaggi*** siano rivolti al minore o a terzi;	4. " sfruttamento ***sessuale*** di un minore ": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri ***guadagni,*** vantaggi***, benefici*** o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che ***la remunerazione, i guadagni, i vantaggi***, la promessa o ***le utilità*** siano rivolti al minore o a terzi;

Or. en

Emendamento 201
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "spettacolo di abuso sessuale su minore ": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:	5. "spettacolo di abuso sessuale su minore ": l'esibizione dal vivo, diretta ***a una persona o*** a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:

Or. en

Emendamento 202
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit

Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "spettacolo di abuso sessuale su minore ": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:	5. "spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico ***di una o più persone***, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:

Or. en

Motivazione

A fini di logica interna del testo, per garantire che vi rientrino le videochiamate fatte con una sola persona.

Emendamento 203
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure	a) un minore in ***atti o*** atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

Or. en

Motivazione

Per motivi di logica interna del testo.

Emendamento 204
Georgiana Teodorescu, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) organi sessuali di un minore, per	b) organi sessuali ***o parti intime*** di un

scopi prevalentemente sessuali;	minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. ro

Emendamento 205
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	b) organi sessuali ***o parti intime*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Per motivi di coerenza con gli altri emendamenti.

Emendamento 206
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***organi*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***parti*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 207
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) ***organi*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***parti*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 208
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***organi*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	b) ***parti*** sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Emendamento 209
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) organi ***sessuali*** di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	b) organi di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Or. en

Motivazione

Potrebbe trattarsi anche di altri organi, l'elemento principale è "per scopi prevalentemente sessuali". Riprende l'articolo 3, lettere b) e d).

Emendamento 210
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

5 bis. "estorsione sessuale nei confronti di minori": l'atto di minacciare di divulgare materiale intimo che ritrae una vittima minorenne al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altre forme di guadagno, dietro la minaccia di condividere tale materiale senza il consenso della persona ritratta;

Or. en

Emendamento 211
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "estorsione sessuale nei confronti di minori": la condotta che consiste nel minacciare di condividere materiale intimo che ritrae una vittima minorenne al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi, dietro la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta;

Or. en

Emendamento 212
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "estorsione sessuale nei confronti di minori": la condotta che consiste nel minacciare di condividere materiale intimo che ritrae una vittima minorenne al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi, dietro

la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta;

Or. en

Emendamento 213
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. "terapia di conversione": qualsiasi trattamento volto a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona;

Or. en

Emendamento 214
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. "tecnologia dell'informazione e della comunicazione": qualsiasi strumento o risorsa tecnologici utilizzati per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, piattaforme di social network e altre applicazioni e servizi media;

Or. en

Emendamento 215
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. "tecnologia dell'informazione e della comunicazione": qualsiasi strumento e risorsa tecnologici utilizzati per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, social network e altre applicazioni e servizi media;

Or. en

Emendamento 216
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. "tecnologia dell'informazione e della comunicazione": qualsiasi strumento e risorsa tecnologici utilizzati per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, social network e altre applicazioni e servizi media;

Or. en

Emendamento 217
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. "online": a mezzo di tecnologie

dell'informazione e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 218
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. "online": a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 219
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. "online": tutte le modalità dell'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Or. en

Emendamento 220
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "coetanei": persone ***vicine per età e*** grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.	8. "coetanei": persone ***che presentano una differenza massima di età pari a tre anni e che sono vicine per*** grado di sviluppo psicologico e fisico o maturità.

Or. fr

Emendamento 221
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***o*** maturità.	8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***e*** maturità.

Or. en

Emendamento 222
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***o*** maturità.	8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***e*** maturità.

Or. en

Emendamento 223
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***o*** maturità.	8. "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***e*** maturità.

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere condizioni cumulative.

Emendamento 224
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "contenuti pornografici": materiale stampato o online che descrive o mostra esplicitamente atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, o che ritrae in qualsiasi modo organi sessuali per scopi prevalentemente sessuali.

Or. en

Emendamento 225
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "linea telefonica di emergenza": organizzazione stabilita in uno Stato membro che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori e che è stata autorizzata dalle autorità competenti di tale Stato membro.

Or. en

Motivazione

La definizione di "linea telefonica di emergenza" è stata spostata all'articolo 2 per motivi di logica interna del testo.

Emendamento 226
Alessandro Zan, Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Evin Incir, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Francisco Assis, Merja Kyllönen, Pina Picierno, Antonio López-Istúriz White, Anna Stürgkh, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. "terapia di conversione": qualsiasi trattamento volto a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona;

Or. en

Emendamento 227
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati di abuso sessuale	Reati di abuso sessuale ***su minori***

Or. en

Motivazione

Per riprendere il titolo di altri articoli.

Emendamento 228
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte ***intenzionali*** di cui ai paragrafi da 2 a ***8,***

di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** .	***anche se perseguite a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 229
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** .	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8, anche se perseguite a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 230
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** .	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8, anche se perseguite a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 231
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** **.**	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8, anche se perseguite a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***

Or. en

Emendamento 232
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** .	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte ***intenzionali*** di cui ai paragrafi da 2 a ***8***.

Or. fr

Motivazione

Reintroduzione di una parola soppressa dal testo per errore, secondo la stessa Commissione.

Emendamento 233
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore***, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale,*** ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.	2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Or. en

Emendamento 234
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***tre anni***.

Or. ro

Emendamento 235
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad atti sessuali, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Motivazione

Questo reato può traumatizzare un minore e incidere negativamente sul suo sviluppo. Si tratta inoltre di un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 236
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e se non acconsente.

Or. en

Emendamento 237
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'esposizione di un minore a contenuti pornografici, anche mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 5, paragrafo 6, è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Or. en

Motivazione

Justification According to the EU Strategy of the rights of the child, "children's online presence increases their exposure to harmful or illegal content, such as child sexual abuse or exploitation materials, pornography and adult content". This exposure, notes the Commission, also harbors risks of harmful and illegal contact, such as cyber-grooming and sexual solicitation, cyberbullying or online abuse and harassment. The proliferation of so-called adult platforms, which are prone to turn a blind eye on the need to restrict access to certain content for children, raise challenges for law enforcement and create new possibilities for abuse. Abundant scientific evidence underscores the significant psychological and emotional distress as well as detrimental impact on cognitive development caused by exposure of a child to pornographic content. What's more, some perpetrators make use of this content as a grooming technique aiming at desensitivizing children to sexual activity by altering their perceptions of sexuality and reducing their resistance to inappropriate

behavior. Considering this, the exposure of children to pornographic content, both offline and online, should constitute a criminal offence under EU law. The aim is to restrict the flow of this content, given such fundamental public policy considerations as protecting children and ensuring their healthy development.

Emendamento 238
François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Antonio López-Istúriz White, Javier Zarzalejos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Diffondere consapevolmente contenuti pornografici in modo da rendere probabile l'accesso da parte di un minore è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Or. en

Motivazione

Online platforms that facilitate access for children to pornographic material, including by failing to put in place effective age verification tools, should be held liable for this offence, taking into account not only the short term harm it causes to children, but also long term effects that can alter child's attitude to sexual activity and, ultimately, prepare children for sexual abuse and exploitation. Criminalising the exposure of children to pornographic content answers to the need to make the EU law future-proof and relates to one of the paramount goals of this directive - strengthening and enhancing prevention measures against child sexual abuse and exploitation. The cross-border nature of this phenomenon and increased prevalence in the use of online technologies that facilitate the risks of child sexual abuse and amplify the exploitation of children's vulnerabilities, justifies this proposal for modification. The lack of common rules in this area results in proliferation of various national laws, each with its own set of exceptions. This leads to a disorganized legal framework and unequal protection of children, and undermines the law-enforcement efforts that are already made in certain Member States.

Emendamento 239
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore**,** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale**,** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.	3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ***o un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente*** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 240
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore***, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale,*** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.	3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 241
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore***, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale,*** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.	3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 242
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.

Or. ro

Emendamento 243
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.

Or. en

Motivazione

Questo reato può traumatizzare un minore e incidere negativamente sul suo sviluppo. Si tratta inoltre di un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 244

Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.	4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona ***o su di sé*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che la logica del testo contempli tutte le possibili situazioni note di abuso sessuale su minori.

Emendamento 245
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.	4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali ***su di sé o*** con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.

Or. fr

Motivazione

È essenziale includere in questo paragrafo anche gli abusi sessuali che i predatori potrebbero costringere i minori a compiere sulla propria persona.

Emendamento 246

Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.	4. Chiunque compie***, in qualsiasi modo,*** atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.

Or. en

Emendamento 247
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.	4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 248
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno otto anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e:
	a) non acconsente all'atto con un coetaneo; oppure
	b) è indotto a compiere atti sessuali con una persona non coetanea.

Or. en

Emendamento 249
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età***;	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***;

Or. en

Emendamento 250
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha***	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni; oppure***

raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età;

Or. en

Emendamento 251
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età;***	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni; oppure***

Or. en

Motivazione

Per tenere conto del nuovo approccio adottato che ritiene l'età del consenso una circostanza aggravante anziché utilizzarla come elemento per la classificazione dei reati. Stessa logica per il paragrafo 5, lettere b) e c), e per i paragrafi 6 e 8.

Emendamento 252
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e***	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni; oppure***

con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età;

Or. en

Emendamento 253
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***sei*** anni, se il minore ha raggiunto tale età;	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni, se il minore ha raggiunto tale età; ***oppure***

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 254
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena***	b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***;

detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età; ***oppure***

Or. en

Emendamento 255
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età***; oppure	b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***; oppure

Or. en

Emendamento 256
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, ***è punito con pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una*** pena detentiva massima di almeno ***sei anni, se il minore ha raggiunto tale età***; oppure	b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, ***al fatto di vivere in un ambiente istituzionalizzato o di essere privato della libertà, è punito con*** pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***; oppure

Or. en

Emendamento 257
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***sei*** anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure	b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 258
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.***	c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni;***

Or. en

Emendamento 259

Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni***.

Or. en

Emendamento 260
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	c) fa uso di coercizione, forza***,*** ***estorsione*** o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni***.

Or. en

Emendamento 261
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza o	c) fa uso di coercizione, forza***,***

minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.	***violenza fisica o psicologica, ricatti*** o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Or. fr

Emendamento 262
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza ***o minacce***, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.	c) fa uso di coercizione, forza***, minacce od offerte di denaro o utilità***, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Or. ro

Emendamento 263
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***sette*** anni, se il minore ha raggiunto tale età.	c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***nove*** anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 264
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.***	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni;***

Or. en

Emendamento 265
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni***.

Or. en

Emendamento 266
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni***.

Or. en

Motivazione

Coerenza con gli altri emendamenti. In particolare in caso di coercizione del minore, con l'uso di violenza o minacce, a compiere atti sessuali, il fatto che il minore sia in grado di esprimere il suo consenso non dovrebbe incidere sulla pena massima.

Emendamento 267
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni***.

Or. en

Emendamento 268
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi, András László

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali ***su di sé o*** con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Or. fr

Motivazione

È essenziale includere in questo paragrafo anche gli abusi sessuali che i predatori potrebbero costringere i minori a compiere sulla propria persona.

Emendamento 269
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***sette*** anni, se il minore ha raggiunto tale età.	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***nove*** anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 270
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Sono punite con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni le condotte intenzionali seguenti:	7. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni le condotte intenzionali seguenti:

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 271
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Sono punite con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni le condotte intenzionali seguenti:	7. Sono punite con una pena detentiva massima di almeno ***quindici*** anni le condotte intenzionali seguenti:

Or. en

Emendamento 272
Tomas Tobé

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;	a) compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto***, o qualche altro atto di natura sessuale che è, in considerazione della gravità della violazione, paragonabile a un rapporto sessuale***;

Or. en

Emendamento 273
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

Or. en

Emendamento 274
Tomas Tobé

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un	b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un

oggetto**.**	oggetto***, o qualche altro atto di natura sessuale che è, in considerazione della gravità della violazione, paragonabile a un rapporto sessuale;***

Or. en

Emendamento 275
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.	b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto***, o a compiere atti di autopenetrazione***.

Or. en

Motivazione

In tali circostanze, l'autopenetrazione dovrebbe essere sanzionata allo stesso modo della penetrazione da parte di un'altra persona.

Emendamento 276
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indurre un minore ***che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale*** a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.	b) indurre un minore a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

Or. en

Emendamento 277
Tomas Tobé

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a intraprendere o a sottoporsi, online o offline, a qualsiasi atto di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto, o a qualche altro atto di natura sessuale che è, in considerazione della gravità della violazione, paragonabile a un rapporto sessuale.

Or. en

Emendamento 278
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

Or. en

Emendamento 279
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

Or. en

Emendamento 280
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere su se stesso atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

Or. en

Emendamento 281
Evin Incir

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni. Se la persona che con un minore ha tenuto la condotta di cui al***

	paragrafo 7, o l'ha indotta, non sapeva, ma avrebbe dovuto sapere, che il minore non aveva acconsentito all'atto, tale condotta è punita con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 282
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto,*** la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni.***	8. La condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici anni se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e:*** ***a) non acconsente all'atto con un coetaneo;*** ***oppure*** ***b) è indotto a compiere l'atto con una persona non coetanea;*** ***b) è indotto a compiere l'atto da una persona non coetanea.***

Or. en

Emendamento 283
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e ***non acconsente all'atto***, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e ***l'atto è commesso facendo ricorso a violenza, coercizione, minacce o sorpresa***, la condotta di cui al

almeno ***dieci*** anni.	paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Or. fr

Emendamento 284
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Or. en

Motivazione

L'età della vittima dovrebbe essere una circostanza aggravante e non modifica il reato stesso.

Emendamento 285
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Or. en

Motivazione

Aumentare la pena proposta per tenere conto del fatto che tale reato è estremamente grave, è probabilmente traumatizzante per la vittima e incide sul suo sviluppo.

Emendamento 286
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Or. en

Emendamento 287
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Or. en

Emendamento 288
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. La commissione delle condotte intenzionali di cui ai paragrafi 7 e 8:

a) abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore è punita con una pena detentiva massima di almeno quindici anni; oppure

b) abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punita con pena detentiva massima di almeno quindici anni; oppure

c) facendo uso di coercizione, forza o minacce è punita con una pena detentiva massima di almeno quindici anni.

Or. fr

Emendamento 289
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, András László

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini del paragrafo 8, gli Stati membri provvedono affinché:	***soppresso***
a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;	
b) il consenso possa essere revocato in qualsiasi momento prima o durante l'atto;	
c) l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale	

passato.

Or. fr

Motivazione

La soppressione è il risultato del compromesso adottato tra le tre istituzioni in sede di elaborazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, compromesso che è stato raggiunto dopo la pubblicazione della presente proposta di direttiva, la quale quindi non ha potuto integrarlo. Gli elementi che caratterizzano la violazione del consenso sono tuttavia mantenuti e integrati nel paragrafo 8.

Emendamento 290
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini ***del paragrafo*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:	9. Ai fini ***dei paragrafi 4 e*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 291
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini ***del paragrafo*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:	9. Ai fini ***dei paragrafi 4 e*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 292
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini ***del paragrafo*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:	9. Ai fini ***dei paragrafi 4 e*** 8, gli Stati membri provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 293
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Sandro Ruotolo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che*** il minore ***esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore*** sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;	a) ***l'atto o la condotta siano ritenuti non consensuali anche qualora*** il minore ***non*** sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;

Or. en

Motivazione

La definizione di consenso è spostata all'articolo 2.

Emendamento 294
Tomas Tobé

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza ***o*** di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato ***o*** fisicamente leso;	a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, ***a parole o con atti o in altro modo,*** quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza***, il sonno, lo stato*** di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato***,*** fisicamente leso ***o altrimenti in considerazione delle circostanze***;

Or. en

Emendamento 295
Sophie Wilmès, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Lucia Yar

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza ***o*** di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;	a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza***, di sonno,*** di ebbrezza ***o di sorpresa***, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;

Or. fr

Emendamento 296
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;	a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima ***chiaramente e*** volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso;

Or. en

Emendamento 297
András László

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***l'assenza di*** consenso non ***possa*** essere ***contestata*** sulla sola base del silenzio del minore, ***dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato***.	c) ***il*** consenso non ***può*** essere ***desunto*** sulla sola base del silenzio del minore, ***del suo comportamento sessuale passato o dell'assenza di resistenza verbale o fisica***.

Or. hu

Motivazione

Il testo originale della Commissione mirava a disciplinare la nozione di consenso con un linguaggio piuttosto complesso e in modo alquanto dettagliato, benché senza la logica consueta e procedendo come se si trattasse di un argomento "a contrario", definendo l'azione sulla base dell'assenza di consenso.

Emendamento 298
Fabienne Keller, Hilde Vautmans, Lucia Yar, Abir Al-Sahlani, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Nathalie Loiseau, Sophie Wilmès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla ***sola*** base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.	c) l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

Or. en

Emendamento 299
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del*** silenzio del minore, ***dell'assenza*** di resistenza verbale o fisica o ***del*** suo comportamento sessuale passato.	c) ***il*** silenzio del minore, ***l'assenza*** di resistenza verbale o fisica o ***il*** suo comportamento sessuale passato ***non possano essere interpretati come manifestazione del consenso***.

Or. en

Motivazione

Emendamento introdotto a fini di chiarezza e leggibilità del comma.

Emendamento 300
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati di sfruttamento sessuale	Reati di sfruttamento sessuale ***dei minori***

Or. en

Emendamento 301
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7***, anche se sono state tenute mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 302
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7***, anche se sono state tenute mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 303
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio

López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7***, anche se sono state tenute mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 304
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali di cui ai paragrafi da 2 a 7***, anche se sono state tenute utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Or. en

Emendamento 305
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è	2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito

punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età***.	con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto per coerenza delle modifiche apportate all'articolo 3. L'età della vittima dovrebbe costituire una circostanza aggravante. Lo stesso ragionamento vale per l'intero articolo.

Emendamento 306
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età***.	2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

Or. en

Emendamento 307
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque induce un minore a	2. Chiunque induce un minore a

partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età***.	partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

Or. en

Emendamento 308
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni previste per chi induce minori a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori o li recluta a tal fine dovrebbero essere quanto più possibile simili alle sanzioni previste per gli autori stessi degli atti di abuso sessuale su minori.

Emendamento 309
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 310
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 311
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque costringe o fa uso di	3. Chiunque costringe o fa uso di

violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 312
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori , ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***nove*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni previste per chi costringe minori a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori dovrebbero essere quanto più possibile simili alle sanzioni previste per gli autori stessi degli atti di abuso sessuale su minori.

Emendamento 313
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età***.	4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 314
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età***.	4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 315
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del***	4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 316
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***un anno*** se il minore ha raggiunto tale età.	4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***due anni*** se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Questo reato può traumatizzare un minore e incidere negativamente sul suo sviluppo. Si tratta inoltre di un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 317
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento ***a fini di prostituzione*** , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha***	5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento ***sessuale dei minori***, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 318
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 319
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha***	5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 320
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Emendamento 321
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione , ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***nove*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni previste per chi costringe minori a partecipare ad atti di sfruttamento dovrebbero essere quanto più possibile simili alle sanzioni previste per gli autori stessi degli atti di abuso sessuale su minori.

Emendamento 322
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore ***per sfruttarlo*** a fini di ***prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e*** con una pena detentiva massima di almeno ***cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore a fini di ***sfruttamento sessuale è punito*** con una pena detentiva massima di almeno ***dieci anni***.

Or. en

Emendamento 323
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

Or. en

Emendamento 324
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

Or. en

Emendamento 325
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno ***sedici*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni previste per chi costringe minori a partecipare ad atti di sfruttamento dovrebbero essere quanto più possibile simili alle sanzioni previste per gli autori stessi degli atti di abuso sessuale su minori.

Emendamento 326
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento ***a fini di prostituzione*** , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro anni se il minore ha raggiunto tale età***.	7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento ***sessuale dei minori*** , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni***.

Or. en

Emendamento 327
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro anni se il minore ha raggiunto tale età***.	7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni***.

Or. en

Emendamento 328
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro anni se il minore ha raggiunto tale età***.	7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto anni***.

Or. en

Emendamento 329
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***quattordici*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni previste per la partecipazione ad attività sessuali nell'ambito delle quali si ricorre allo sfruttamento dovrebbero essere quanto più possibile simili alle sanzioni previste per gli autori stessi degli atti di abuso sessuale su minori.

Emendamento 330
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione , è punito con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni se il minore ha raggiunto tale età.	7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni se il minore ha raggiunto tale età.

Or. ro

Emendamento 331
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Chiunque costringa un minore o faccia uso di violenza nei suoi confronti perché condivida materiale intimo che lo ritrae, altro materiale pedopornografico per ottenere denaro o qualsiasi altro beneficio, nonché chiunque costringa un minore o faccia uso di violenza nei suoi confronti perché condivida materiale pedopornografico con la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Motivazione

L'"estorsione sessuale nei confronti di minori" dovrebbe essere definita conformemente agli orientamenti del Lussemburgo. È importante distinguere tra adescamento di minori ed estorsione sessuale, che è una forma specifica di estorsione messa in atto nei confronti di un minore e di natura sessuale.

Emendamento 332
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Chiunque costringa un minore o faccia uso di violenza nei suoi confronti perché condivida materiale intimo che lo ritrae per ottenere denaro, altro materiale pedopornografico o qualsiasi altro beneficio con la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Motivazione

Per includere il reato di estorsione sessuale.

Emendamento 333
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Chiunque costringa un minore o faccia uso di violenza nei suoi confronti perché condivida materiale intimo che lo ritrae per ottenere denaro, altro materiale pedopornografico o qualsiasi altro beneficio con la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 334
Verena Mertens

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Chiunque costringa un minore a condividere materiale intimo che lo ritrae per ottenere denaro, altro materiale pedopornografico o qualsiasi altro beneficio con la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 335
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Chiunque costringa un minore o faccia uso di violenza nei suoi confronti perché condivida materiale intimo che lo ritrae per ottenere denaro, altro materiale pedopornografico o qualsiasi altro beneficio con la minaccia di condividere il materiale senza il consenso della persona ritratta è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 336
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'estorsione sessuale di minori quale definita all'articolo 2, paragrafo 9, sia punita con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Or. en

Emendamento 337
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati concernenti materiale pedopornografico	Reati concernenti materiale pedopornografico ***e manuali di istruzioni su come commettere abusi sessuali sui minori***

Or. en

Emendamento 338
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico***, compreso quello generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. ro

Emendamento 339
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico ***e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Emendamento 340
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Motivazione

Questo reato costituisce un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 341
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'acquisto o il possesso di materiale	2. L'acquisto o il possesso di materiale

pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Emendamento 342
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Emendamento 343
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico***, compreso quello generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. ro

Emendamento 344
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico ***e a manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori*** è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Emendamento 345
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.	3. L'accesso ***abituale e*** consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno.

Or. fr

Motivazione

Allineamento al considerando 21.

Emendamento 346
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale	3. L'accesso consapevole, ***anche*** a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale

pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Emendamento 347
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***un anno***.	3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una pena detentiva massima di almeno ***due anni***.

Or. en

Motivazione

Questo reato costituisce un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 348
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico***, compreso quello generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** è punita con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni.

Or. ro

Emendamento 349
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.	4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico ***e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori*** è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 350
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni.

Or. en

Motivazione

Questo reato costituisce un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 351
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.

Or. en

Emendamento 352
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico***, compreso quello generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** è punita con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni.

Or. ro

Emendamento 353
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.	5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico ***e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori*** è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Or. en

Emendamento 354
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***due*** anni.	5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni.

Or. en

Motivazione

Questo reato costituisce un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad applicare pene severe.

Emendamento 355
Georgiana Teodorescu, Claudiu-Richard Târziu, Şerban-Dimitrie Sturdza, Adrian-George Axinia, Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	6. La produzione di materiale pedopornografico***, compreso quello generato dall'intelligenza artificiale o creato con qualsiasi altro mezzo informatico,*** è punita con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni.

Or. ro

Emendamento 356
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	6. La produzione di materiale pedopornografico ***e di manuali di istruzioni su come abusare sessualmente di minori*** è punita con una pena detentiva massima di almeno ***quattro*** anni.

Or. en

Emendamento 357
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***sei*** anni.

Or. en

Motivazione

Questo reato costituisce un passo importante dell'autore del reato verso la commissione di reati più gravi. Gli autori di tale reato possono essere strettamente associati agli stessi atti di abuso sessuale su minori. Le sanzioni dovrebbero pertanto essere simili a quelle previste per tali atti.

Emendamento 358
Jadwiga Wiśniewska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***cinque*** anni.

Or. en

Emendamento 359
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***tre*** anni.	6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno ***otto*** anni.

Or. en

Emendamento 360
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2***, 3 e*** 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da ***un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto*** Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità***, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione***.	Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 ***e 3 e la trasmissione di cui al paragrafo*** 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da ***una linea telefonica di emergenza stabilita in uno*** Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità.

Or. en

Motivazione

La definizione di linea telefonica di emergenza è spostata all'articolo 2.

Emendamento 361
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2***, 3 e*** 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.	Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2 ***e 3 e la trasmissione di cui al paragrafo*** 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Dovremmo consentire la trasmissione (alla polizia), ma non un'ulteriore distribuzione o diffusione.

Emendamento 362
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.	Ai fini del paragrafo 1, le condotte di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono considerate giustificate, in particolare, quando sono tenute da un'organizzazione ***come una linea telefonica di emergenza*** stabilita in uno Stato membro, che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori ed è stata autorizzata da detto Stato membro, o per conto della stessa o sotto la sua responsabilità, purché le azioni in questione siano svolte secondo le condizioni previste da detta autorizzazione.

Or. en

Emendamento 363
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra tali condizioni ***può figurare*** l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.	Tra tali condizioni ***figura*** l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.

Or. en

Emendamento 364
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Tra tali condizioni ***può figurare*** l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.	Tra tali condizioni ***figura*** l'obbligo che le organizzazioni che ricevono detta autorizzazione abbiano la necessaria esperienza e indipendenza, che sussistano adeguati meccanismi di rendicontazione e sorveglianza per garantire che esse agiscano con rapidità e diligenza e nell'interesse pubblico, e che usino canali di comunicazione sicuri per svolgere le azioni autorizzate.

Or. en

Emendamento 365
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera, Susanna Ceccardi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 ***consentano*** tutte le attività seguenti o alcune di esse:	8. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 ***si limitino a*** tutte le attività seguenti o ***ad*** alcune di esse:

Or. fr

Emendamento 366
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri ***provvedono affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7*** consentano tutte le attività seguenti ***o alcune di esse***:	8. Gli Stati membri ***forniscono un quadro giuridico per le linee telefoniche di emergenza al fine di armonizzare il loro ruolo e le loro competenze e garantire che le autorizzazioni per tali organizzazioni*** consentano tutte le attività seguenti:

Or. en

Emendamento 367
Saskia Bricmont

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Gli Stati membri provvedono	8. Gli Stati membri provvedono

affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 consentano tutte le attività seguenti ***o alcune di esse***:	affinché le autorizzazioni rilasciate a un'organizzazione che agisce nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori di cui al paragrafo 7 consentano tutte le attività seguenti:

Or. en

Emendamento 368
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a. ricevere e analizzare segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;	a. ricevere e analizzare segnalazioni di presunto materiale pedopornografico presentate loro dalle vittime, da utenti online o da altre organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori***, compreso lo scaricamento di materiale pedopornografico da parte dell'organizzazione***;

Or. en

Emendamento 369
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Sophie Wilmès, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. riferire prontamente ai prestatori di servizi online e chiedere loro di rimuovere il materiale illegale segnalato ospitato sulla loro piattaforma;

Or. en

Emendamento 370
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Evin Incir, Antonio López-Istúriz White, Merja Kyllönen, Anna Stürgkh, François-Xavier Bellamy

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis. riferire prontamente ai prestatori di servizi online e chiedere loro di rimuovere il materiale illegale segnalato ospitato sulla loro piattaforma;

Or. en

Motivazione

Nell'ambito di applicazione della presente direttiva è importante fornire una base giuridica che consenta alle linee telefoniche di emergenza di mettersi in contatto direttamente con i prestatori di servizi online per la rapida rimozione del materiale pedopornografico.

Emendamento 371
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b. riferire prontamente il contenuto illegale segnalato all'autorità di contrasto competente dello Stato membro in cui è ospitato il materiale;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 372
Assita Kanko

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	b bis. per i casi di materiale pedopornografico online, inviare tempestivamente una notifica e una richiesta di rimozione al servizio della società dell'informazione competente;

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico dovrebbero essere autorizzate a comunicare direttamente con i siti web ospitanti materiale pedopornografico affinché tale materiale sia rimosso più rapidamente.

Emendamento 373
Alexandre Varaut, Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Pascale Piera

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d. ***ispezionare il*** materiale accessibile al pubblico nei servizi di hosting ***per rilevare la diffusione di materiale pedopornografico***, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.	d. ***prendere conoscenza del*** materiale ***pedopornografico*** accessibile al pubblico nei servizi di hosting***, effettuando perquisizioni***, sulla base delle segnalazioni di presunto materiale pedopornografico di cui alla lettera a) o su richiesta di una vittima.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di evitare che le organizzazioni interessate si vedano assegnare l'obbligo di effettuare perquisizioni e individuare i contenuti pedopornografici, il che conferirebbe loro il ruolo di organo inquirente. Tale ruolo dovrebbe rimanere prerogativa della polizia e della magistratura, pur consentendo nel contempo alle organizzazioni interessate di ricevere tali contenuti in modo casuale o mirato al fine di individuare e segnalare tali contenuti nell'interesse pubblico.

Emendamento 374
Marina Kaljurand, Francisco Assis, Matjaž Nemec, Evin Incir, Cecilia Strada, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 8 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis. collaborare direttamente con i fornitori di servizi nazionali nel quadro delle procedure di notifica e rimozione, con il consenso dell'autorità di contrasto nazionale.

Or. en

Emendamento 375
Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Lucia Yar, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Abir Al-Sahlani, Nathalie Loiseau

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** il presente articolo si applichi ai casi concernenti materiale pedopornografico di cui all'articolo 2***,*** , punto ***3***, lettera c) , qualora la persona che sembra un minore avesse in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.	9. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** il presente articolo si applichi ai casi concernenti materiale pedopornografico di cui all'articolo 2, punto ***6***, lettera c), qualora la persona che sembra un minore avesse in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

Or. en

Emendamento 376
Isabel Serra Sánchez

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** il presente articolo si applichi ai casi concernenti materiale pedopornografico di cui	9. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** il presente articolo si applichi ai casi concernenti materiale pedopornografico di cui all'articolo 2,

all'articolo 2***,*** , punto ***3***, lettera c) , qualora la persona che sembra un minore avesse in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

punto ***6***, lettera c), qualora la persona che sembra un minore avesse in realtà diciotto anni o più al momento in cui è stata ritratta.

Or. en